



# COMUNE DI TORRE PELLICE

Provincia di Torino

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 193

**OGGETTO :**  
INDIVIDUAZIONE UFFICIO DISCIPLINARE

L'anno **duemilatredici**, addì **nove**, del mese di **dicembre**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BERTALOT CLAUDIO	SINDACO	P	
GEUNA MARINO	VICE SINDACO	P	
TIBALDO LORENZO	ASSESSORE	P	
BORGARELLO GIOVANNI	ASSESSORE		G
PAYRA BARBARA	ASSESSORE		G
COGNO MARCO	ASSESSORE	P	
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>2</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **BURRELLO dott. GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BERTALOT CLAUDIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 193 del 9/12/2013

“Individuazione ufficio disciplinare”

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 55-bis del D.Lgs 30/3/2001, n. 165, inserito dall'art. 69, comma 1, del D.lgs 27/10/2009, n. 150, che, ai commi 1 e 4, testualmente recita:

*“1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.*

*...omissis...*

*4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.”*

Ritenuto, pertanto, di dover dare corso, in applicazione delle norme prima citate alla individuazione dell'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Visto lo statuto comunale;

Visto il parere di conformità espresso del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2, Decreto Legislativo n. 267/2000;

con voti unanimi e favorevoli espressi nella forma di rito;

**DELIBERA**

**PROPOSTA: GC-2013-00193.DOC**

- 1) è individuata nell'ufficio personale di questo comune la struttura competente per i procedimenti disciplinari. Al detto ufficio sono attribuite le competenze previste, nella materia specifica, dell'art. 55-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall'art. 69, comma 1, del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150; il Responsabile dell'Ufficio personale è il segretario comunale. L'attribuzione delle dette competenze dovrà essere resa nota ai dipendenti mediante la pubblicazione, su sito informatico e all'albo pretorio di questo Comune, della presente deliberazione.
- 2) dare atto che, da questo provvedimento, non deriva nuova o maggiore spesa a carico del bilancio comunale

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
(BERTALOT CLAUDIO)



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(BURRELLO dott. GIUSEPPE)




**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale, in pubblicazione dal giorno 13 DIC 2013 all'Albo Pretorio on line del Comune di Torre Pellice (www.comune.torrepellice.to.it) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, è stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Torre Pellice, li 13 DIC. 2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(BURRELLO dott. GIUSEPPE)



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

Divenuta esecutiva in data 23 DIC. 2013

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on line di questo Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Torre Pellice, li 23 DIC. 2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(BURRELLO dott. GIUSEPPE)

